



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/05/2025 (punto N 15)

Delibera

N 624

del 26/05/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Simone BEZZINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata legge 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/1992, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Considerato che la specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati comunicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

Visti i dati pubblicati sul nuovo “Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana 2” pubblicato dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta il notevole incremento numerico delle popolazioni di Tortora dal collare orientale nidificanti in Toscana;

Dato atto che i danni da Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) registrati nel 2024 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da columbidi e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro 9.393,66;

Dato atto, altresì che i suddetti dati relativi ai danni non comprendo quelli arrecati alle produzioni agricole non riferibili agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e quindi di norma non indennizzabili da parte degli ATC;

Considerato quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Viste le richieste di prelievo in deroga alla specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) provenienti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, in cui vengono evidenziati gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

Valutato che sulla base dell'esperienza maturata in Toscana i metodi dissuasivi per le colture a pieno campo non assicurano risultati soddisfacenti;

Valutato che sussiste pertanto l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole;

Ritenuta prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi su tutto il territorio regionale;

Ritenuto opportuno, pertanto, per le ragioni suddette e in attuazione della normativa vigente, autorizzare il prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) individuando luoghi, tempi e modalità di prelievo;

Ritenuto necessario per ridurre i danni alle colture agricole della Toscana autorizzare il prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), nel periodo compreso tra il 1 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026;

Considerato che la specie è esclusivamente nidificante nel mese di settembre in Toscana e considerata la larga e diffusa distribuzione dei seminativi sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento;

Ritenuto opportuno e cautelativo indicare in 10.000, come indicato nel parere ISPRA il numero di Tortore dal collare orientali (*Streptopelia decaocto*) complessivamente prelevabili in Toscana nel suddetto periodo, tenuto conto dei dati statistici acquisiti sui danni e delle caratteristiche produttive dei singoli territori;

Ritenuto necessario che il prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) sia effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri e

sufficientemente distanti, per motivi di sicurezza, dai centri cittadini mediante il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente (art. 33 l.r. 3/1994), nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;

Ritenuto necessario autorizzare il prelievo della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) da appostamento fisso esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre 2025 – 31 gennaio 2026) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

Ritenuto necessario autorizzare, per il prelievo della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) durante la stagione venatoria ed anche nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia, l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 28/03/2025 prot. n. 209041;

Visto il parere inviato da ISPRA prot. n. 24992 del 05/05/2025 relativamente alla specie Tortora dal collare orientale, agli atti del settore competente, favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni operative indicate nello stesso;

Viste le suddette prescrizioni ed in particolare quelle relative alla attuazione preventiva dei mezzi di prevenzione, ai tempi del prelievo, al metodo di prelievo, all'uso degli zimbelli e degli stampi;

Considerato che tali prescrizioni non erano presenti nel parere rilasciato dallo stesso Istituto nella stagione venatoria 2024/2025 (parere ISPRA prot. n. 32777 del 12/06/2024);

Ritenuto che le sopra citate differenze fra i pareri ISPRA del 2024 e del 2025 non sono supportate da motivazioni tecniche o studi scientifici tali da poter giustificare il diverso orientamento;

Ritenuto necessario confermare il prelievo venatorio nei giorni di apertura anticipata della caccia in quanto ad inizio settembre sono presenti colture agrarie danneggiabili dalla specie (come ad esempio le oleoproteaginosi in fase di maturazione) ed in quanto il personale abilitato al prelievo venatorio ha una formazione adeguata per distinguere la specie Tortora dal collare orientale dalla specie tortora selvatica;

Ritenuto necessario confermare, sulla base dell'esperienza maturata in Toscana, l'uso dei richiami previsti e consentiti dalla normativa vigente e anche comunemente utilizzati dalla terza domenica di settembre (21.09.2025) per assicurare una maggiore efficacia agli interventi di prevenzione per le colture a pieno campo;

Ritenuto necessario confermare, per le motivazioni del presente provvedimento e al fine di assicurare l'efficacia dello stesso, il prelievo in deroga mediante l'esclusiva modalità da appostamento;

Ritenuto, quindi, necessario, per le ragioni sopra indicate, confermare anche per la stagione venatoria 2025/2026, relativamente ai tempi e alle modalità del prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/C quanto autorizzato nella stagione venatoria 2024/2025;

Ritenuto opportuno, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie Tortora dal collare orientale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026 compresi;
2. di stabilire che il prelievo in deroga della specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri e sufficientemente distanti, per motivi di sicurezza, dai centri cittadini attraverso il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente (art. 33 l.r. 3/1994), nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
3. di stabilire in 10.000 il numero di capi di Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2025/2026 in attuazione del presente provvedimento;
4. di precisare che ai sensi dell'art. 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
5. di stabilire che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo;
6. di autorizzare il prelievo della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) da appostamento fisso esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente per un massimo di dieci capi giornalieri e cinquanta capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre 2025 – 31 gennaio 2026) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
7. di autorizzare, per il prelievo della specie tortora dal collare orientale, durante la stagione venatoria ed anche nelle eventuali giornate di apertura anticipata della caccia, l'utilizzo di zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;
8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
9. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
10. di precisare che è vietata la vendita dei capi prelevati;
11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;
12. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;

14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;

15. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'art. 58 comma 1, lett. q) l.r. 3/1994;

16. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del settore competente e sulla App Toscaccia o su sistemi ad essa collegati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI